



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-RGV/26

Circ. CNI n. 418/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Compatibilità tra l'incarico di collaudatore statico e l'incarico di certificatore energetico – revisione del parere CNI 20/06/2011 – nuovo orientamento del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, in passato, attraverso il **parere CNI 20/06/2011**, si era espresso per la totale e reciproca incompatibilità tra l'incarico di collaudatore statico e quello di certificatore energetico¹.

Tale orientamento è stato oggetto di rivisitazione e riesame da parte del Consiglio Nazionale, nella seduta di Consiglio dell'11 febbraio 2026, su sollecitazione del Vicepresidente Remo Giulio Vaudano.

All'esito di tale ulteriore approfondimento, il Consiglio ha deliberato che tale ipotizzata incompatibilità non trova fondamento, diversamente da quanto ritenuto in passato, né con riguardo alla legge n.1086/1971, né con riguardo al d.lgs. n.115/2008, poiché tali normative fanno entrambe espresso riferimento alla progettazione ed esecuzione dell'opera e non ad altre prestazioni.

¹ “è parere del Consiglio Nazionale che la ratio e il carattere onnicomprensivo della normativa sanciscano la totale e reciproca incompatibilità tra l'incarico di collaudatore statico e quella di certificatore energetico per lo stesso edificio o impianto.” (ivi).

Infatti, l'**art.7, comma 2**, della **legge 5/11/1971 n.1086**² stabilisce che *“Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto... che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera”*³.

Sul versante della certificazione energetica (ora “Attestato di Prestazione Energetica”), l'**Allegato III, punto 2.3** (*“Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici”*) del **d.lgs. 30/05/2008 n.115**⁴, per i redattori di A.P.E., richiede esplicitamente, - nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione (**lettera a**) - “l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.”⁵.

Le norme citate prescrivono l’assoluta terzietà - sia del collaudatore statico sia del certificatore energetico - rispetto al processo di realizzazione dell’intervento.

In merito all’individuazione delle attività tecniche riconducibili a tale processo di realizzazione, - diversamente da quanto affermato nel parere reso nel 2011 - il Consiglio Nazionale ha mutato approccio, avendo nel tempo maturato un differente orientamento interpretativo.

In particolare, si ritiene che tale processo comprenda le attività tecniche strettamente connesse alla fase esecutiva dell’intervento, quali la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza. Restano invece escluse da detto ambito le attività di collaudo statico e l’attestazione della prestazione energetica, in quanto attività svolte in una fase temporalmente successiva, a opera ultimata, e pertanto non direttamente incidenti sul processo di realizzazione delle opere.

² Si riporta di seguito il testo dell’**art.7** della **legge 5/11/1971 n.1086**:

“Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi, fra i quali sceglie il collaudatore.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.

Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.”.

³ V., ora, l’art.67, comma 2, del DPR 6/06/2001 n.380 (*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*).

⁴ *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.”.*

⁵ Nel precedente parere era stata menzionata anche la Delibera di Giunta Regionale Lombarda n. 8/5018 del 26/06/2007, laddove si dispone (punto 13.7) che *“il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività: a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente ; b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente ; c) amministrazione dell’edificio ; d) fornitura di energia per l’edificio ; e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio ; f) connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.”.*



Tale impostazione interpretativa può essere coerentemente estesa anche al collaudo tecnico-amministrativo, il quale, per espressa previsione, deve essere eseguito da un tecnico che non abbia preso parte alle fasi di progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, confermandone la natura di attività estranea al processo di realizzazione in senso stretto.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il parere espresso con nota del 20/06/2011, prot. CNI n.2741, è da considerarsi annullato e sostituito dal presente parere, così formulato:

Il Consiglio Nazionale, da una complessiva analisi della disciplina di riferimento, ritiene che **le norme vigenti non sanciscano espressamente l'incompatibilità tra l'incarico di collaudatore statico e quello di certificatore energetico per lo stesso edificio o impianto.**

Si invitano, in conclusione, i destinatari della presente circolare a favorirne la più ampia diffusione all'interno del proprio ambito territoriale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)

IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

MC0405Circ